

## Comunicazione per la clientela

Alla spettabile Clientela,

**Oggetto: art. 4, comma 2 del D.L. n. 167 del 1990 – adempimenti di sostituzione di imposta da parte degli intermediari finanziari – obblighi di applicazione di ritenute alla fonte e/o imposte sostitutive e di segnalazione all’Amministrazione finanziaria.**

Il primo periodo del comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990 stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

La Legge n. 97/2013 ha introdotto delle modifiche normative alle disposizioni in materia di “monitoraggio fiscale” (D.L. n. 167/1990) prevedendo in capo agli intermediari finanziari un ulteriore obbligo, rispetto a quelli sopra descritti, di applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto (“nuova ritenuta d’ingresso”), con aliquota del 20%, su determinate tipologie di redditi di capitale e diversi conseguiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, etc.) e derivanti da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

Le tipologie reddituali da assoggettare alla menzionata novella ritenuta sono le seguenti:

- a) interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
- b) rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
- c) compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
- d) tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’art. 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
- e) plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- f) plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- g) redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’art. 67, comma 1, lettera f), del TUIR;
- h) redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo art. 67 del TUIR;
- i) redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso art. 67 del TUIR;
- j) plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prelievo alla fonte deve essere effettuato dagli intermediari finanziari indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal cliente o dal soggetto erogante, salvo che il cliente non attesti, mediante autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non abbiano riflessi reddituali e, pertanto, non costituiscano, nemmeno in parte, un reddito di capitale o un reddito diverso di fonte estera. In tal caso la ritenuta alla fonte o l'imposta sostitutiva non è applicata ma l'intermediario deve segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente e l'ammontare dell'accredito da questi ricevuto.

Tale autocertificazione può essere rilasciata dal cliente in via preventiva e può riguardare la generalità dei flussi finanziari che gli verranno accreditati presso il medesimo intermediario.

Ovviamente, il cliente che abbia rilasciato l'autocertificazione (che giustifica la disapplicazione della ritenuta) fornisce all'intermediario specifiche indicazioni qualora gli pervenga un flusso avente (totalmente o parzialmente) natura reddituale e, quindi, si renda necessaria l'applicazione del prelievo alla fonte. In tal caso, di volta in volta, il cliente deve fornire all'intermediario i dati per consentire la corretta individuazione della natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile.

In mancanza di autocertificazione o di informazioni sulla parziale rilevanza reddituale del flusso reddituale, l'intermediario ha l'obbligo di applicare la ritenuta sull'intero importo accreditato al cliente.

Si evidenzia che per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, si presume che i flussi accreditati siano derivanti dall'esercizio di tali attività (in tal caso, l'intermediario non deve applicare la ritenuta ma deve segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente), salva indicazione contraria del cliente che chieda all'intermediario l'applicazione del tributo.

Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive si applicano sui flussi accreditati dal 1° febbraio 2014.

Pertanto, a partire da tale data, ove necessario, in esecuzione dei descritti innovativi obblighi normativi, questa Banca applicherà le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive in assenza di autocertificazione da parte del cliente. Nei casi in cui il contribuente autocertifichi all'intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all'estero o attività estere di natura finanziarie non applicherà le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnalerà all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente e l'ammontare del flusso.

Lamezia Terme, 23 gennaio 2014

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA